



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITC n. 2 " Beccaria"
Istituto Tecnico – Settore Economico – Carbonia
Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente – Santadi e Villamassargia
Via Brigata Sassari, 35 – Carbonia (SU) Tel. 0781/672090
C. M. CAIS011007 – C. F. 90007990923 – CUF: UFHGXV Cod. IPA istsc_cais011007
e-mail: cais011007@istruzione.it PEC: cais011007@pec.istruzione.it
Sito web: <https://iisbeccaria.edu.it>

Carbonia, protocollo e data come da timbratura e/o segnatura allegata

Circ. n. 066

A
Docenti
Personale ATA
DSGA
Sito web
Bacheca

Oggetto: vigilanza su alunni e alunne

La presente per ricordare che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in primis i Docenti, ma anche il personale Tecnico ed Ausiliario e per fornire alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, conseguenti a negligenze nella vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire le misure organizzative già illustrate nella Circ. Int. permanente n. 187 (disponibile nella sezione Codici di comportamento del sito web della scuola), richiamata nella Circ. Int. N. 12-2022 prot. n. 11308 del 17/09/2022:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso nell'edificio sino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante gli intervalli/ricreazioni;
5. durante il tragitto scuola - palestra, laboratorio, aule speciali, azienda agraria e viceversa;
6. durante le uscite didattiche, le visite guidate, la partecipazione ad eventi ed i viaggi d'istruzione.

Nell'ambito dell'obbligo di vigilanza sugli allievi, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'**accoglienza** e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, pertanto, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, e quando le circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La responsabilità della vigilanza degli alunni/e della classe ricade sul/la docente assegnato/a alla classe nella corrispondente scansione temporale, sia che la classe si trovi nell'ordinaria aula didattica, in un laboratorio, in palestra, biblioteca, campo sportivo o azienda agraria. Il docente che, per seri motivi, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla stessa deve incaricare un collaboratore scolastico/addetto all'azienda di vigilare sulla classe sino al suo ritorno. Se il collaboratore scolastico non è immediatamente disponibile al piano, il docente deve segnalare la richiesta in segreteria.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (per tempi

congrui), come disposto dal profilo professionale.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il **cambio dell'ora**, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Sempre per favorire il cambio d'ora tra i docenti, e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente in relazione alla classe assegnata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di classe dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel frattempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

Durante gli intervalli di **ricreazione**, la sorveglianza deve essere effettuata, sulla totalità della classe, dai docenti in servizio, che decideranno se far effettuare la ricreazione in classe o all'aperto, a seconda delle convenienze, delle circostanze e della maturità della classe.

La sorveglianza sugli corridoi e nei pressi di bagni e distributori automatici compete ai collaboratori scolastici, nonché, in via generale, ai docenti che vi dovessero transitare. Risulta superfluo ricordare come durante l'intervallo sia richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi o proibiti (Fumo o uso di altre sostanze non consentite).

La vigilanza sugli **alunni diversamente abili**, soprattutto se alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di **visite guidate, uscite didattiche, partecipazione ad eventi o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata** dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un ulteriore accompagnatore (in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto) in proporzione al numero dei partecipanti.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Il Dirigente scolastico
Anna Dessì
Firma digitale